



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2561 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Siram s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. dr. Marco Di Domenica, in proprio e quale mandataria dell'A.t.i. con Del Vecchio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Ferola e Francesco Marone, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cesario Console, 3;

***contro***

I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, successore *ex lege* dell'I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Di Ronza e Maria Assumma, con domicilio eletto in Napoli, alla via A. De Gasperi, 55;

***nei confronti di***

Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, in persona del legale rappresentante p.t. Franco Paoluzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Fortunato e Romolo Frasso, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell'avv. Biagio Matera, alla via Duomo, 61;

***per l'annullamento***

***previa sospensione:***

- della determinazione n.104 del 30.4.2012 con cui il dirigente generale della Direzione regionale Campania - Molise dell'INPS, gestione ex INPDAP, ha aggiudicato in favore del Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati la gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici ed elevatori;

- del conseguente contratto di appalto stipulato in data 11.7.2012 (gravato con motivi aggiunti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'INPS e del Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con atto notificato il 30 maggio 2012 e depositato il giorno seguente, la Siram s.p.a. ha premesso di aver partecipato alla gara indetta dalla Direzione regionale Campania e Molise dell'INPDAP, con bando pubblicato il 21 ottobre 2011, per l'affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici ed elevatori, classificandosi al secondo posto (con punti 90,09) dietro il Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati (primo graduato con punti 92,82).

A sostegno della domanda di annullamento della determinazione n.104 del 30.4.2012 di aggiudicazione definitiva della gara la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1-2) violazione dell'art. 87, comma 2, del D. Lgs n.163 del 2006, come successivamente modificato, in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 del D. Lgs. n.163 del 2006;

4) in via subordinata, illegittimità del bando, del disciplinare e del capitolato per illogicità e contraddittorietà.

Si sono costituiti in resistenza l'amministrazione intimata ed il consorzio controinteressato, con richiesta di reiezione del ricorso per l'infondatezza delle censure dedotte.

A seguito di accesso, effettuato in data 5 giugno 2012, l'istante ha proposto motivi aggiunti, coi quali ha formulato le seguenti, ulteriori censure:

1-2) violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 74 del D. Lgs. 163/2006, degli artt. 3 e 13 del disciplinare di gara e degli artt. 1, 2 e 8 del capitolato speciale di appalto – eccesso di potere per sviamento;

3-4) violazione dell'art. 87, comma 2, del D. Lgs n.163 del 2006, come successivamente modificato - violazione dell'art. 74 dello stesso codice dei contratti pubblici – violazione dell'art. 13 del disciplinare;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 88 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

L'amministrazione resistente ed il consorzio controinteressato, dopo aver eccepito la tardività dei motivi aggiunti, hanno replicato alle doglianze sollevate *ex adverso* concludendo per la reiezione delle domande attoree.

Alla camera di consiglio del 4 luglio 2012, con ordinanza n. 941, la Sezione ha respinto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. La decisione cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza n. 3465 pronunciata nella camera di consiglio del 28 agosto 2012.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 6 settembre 2012 e depositati l'11 seguente, la società Siram ha esteso l'oggetto del giudizio proponendo domanda volta alla declaratoria di illegittimità del contratto di appalto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario in data 11.7.2012, per invalidità derivata, formulando istanza di subentro nel rapporto contrattuale ovvero, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente.

Le parti hanno depositato memorie difensive insistendo nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni sollevate in rito dalle parti resistenti in quanto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito.

2. Coi primi due motivi dell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente Siram s.p.a. ha dedotto la violazione dell'art. 87, comma 2, del D. Lgs n.163 del 2006, come successivamente modificato, in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, assumendo che :

- l'aggiudicatario avrebbe giustificato illegittimamente il prezzo offerto facendo riferimento ad "*un costo della mano d'opera pari ad € 16/h*" in ragione di presunte agevolazioni;

- la non congruità dell'offerta emergerebbe anche dal fatto che, dall'esame dei prezzi di listino, l'utile risulterebbe

in molti casi sotto l'1% ed in alcuni casi di segno negativo.

Le suesposte censure sono state riprese ed approfondite in sede di motivi aggiunti (rubricati coi numeri 1, 3 e 4), ove la ricorrente ha lamentato anche:

- la mancata esclusione del controinteressato per l'asserita erroneità dell'offerta economica e, comunque, per la sua indeterminatezza nonché per l'incomprensibilità e contraddittorietà di alcuni dati numerici indicati e per la loro non coincidenza con quelli forniti in sede di giustificazioni;
- l'inconferenza dell'argomentazione addotta in sede di contraddittorio per giustificare l'esiguità dell'utile di impresa circa la riduzione dei costi discendenti dalla sostituzione delle lampade esistenti con quelle di tipologia Beghelli, asseritamente offerte al Consorzio Miles a costo zero;
- la non consentita modifica dell'offerta attuata nel corso del contraddittorio laddove il soggetto controinteressato avrebbe giustificato l'indicazione del costo medio orario dei lavoratori in misura inferiore a quello tabellare (€ 20,82 anziché € 21,22) cambiando la tumazione del personale.

2.1. Le suesposte doglianze – da esaminarsi unitariamente per esigenze di linearità espositiva – si palesano tutte infondate alla stregua dei consolidati principi in punto di verifica dell'anomalia delle offerte cui è approdata la giurisprudenza amministrativa, dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

In via generale, va premesso che nelle gare pubbliche il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte deve ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante, cui compete il più ampio margine di apprezzamento dell'interesse pubblico nel caso concreto (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 30.5.2013, n. 2956; sez. III, 10.5.2013, n. 2533). Inoltre, il giudizio in questione deve essere complessivo e tenere conto di tutti gli elementi, sia di quelli che militano a favore sia di quelli che militano contro l'attendibilità dell'offerta nel suo insieme, e non con riferimento a ciascuna singola voce di essa, sostanziandosi in un giudizio globale e sintetico sulla serietà o meno dell'offerta del singolo concorrente. Pertanto, la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e se dia o meno affidamento di una corretta esecuzione, per cui può condurre all'esclusione solo quando le inesattezze o i vizi siano tali da sfociare in un giudizio negativo dell'intera offerta ed a convincere la stazione appaltante che il concorrente primo in graduatoria non è in grado di adempiere alle obbligazioni che si assumerà a seguito dell'aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22.3.2013, n. 1633).

Rammenta il Collegio che, in coerenza con il richiamato orientamento, ancora recentemente è stato ribadito (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n.4801/2011) che il procedimento di verifica è avulso da ogni formalismo ed è improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante ed offerente; il contraddittorio deve essere effettivo; non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse quelle sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146).

2.2. Tanto premesso, con specifico riferimento alla questione del costo della manodopera, va aggiunto che la prima doglianza formulata col ricorso introduttivo poggia su un presupposto erroneo, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente nell'ambito dei primi motivi aggiunti, atteso che non risponde al vero che è stato quantificato *sic et simpliciter* in 16 €. Invero, dalla documentazione depositata in giudizio si evince piuttosto che, con riguardo al costo del personale da utilizzare nei presidi fissi, il consorzio è stato invitato a chiarire il lieve scostamento del

costo medio indicato in € 20,82 rispetto a quello tabellare di € 21,22 (cfr. verbale del contraddittorio svolto in data 11.4.2012 ex art.88, comma 4, del D. Lgs. 163/2006). In tale sede il soggetto a ciò delegato ha dichiarato che *“il totale delle ore da considerare per il presidio di via De Gasperi è pari a ore 12,30 giornaliere in quanto l’ora di accavallamento dei due addetti (dalle 14.30 alle 15.30) implica compresenza solo in caso di necessità e per il passaggio di consegne. Lo scarto è, pertanto, da quantificare in 22 ore mensili e ciò riporta il costo medio a quello della tabella di € 21,22. Il sig. Scarpa specifica, inoltre, che il Consorzio può avvalersi anche di personale assunto ai sensi della Legge 407/90 per un costo orario di € 16,26 per effetto dei risparmi contributivi sullo stesso”*.

Deve comunque precisarsi che la lett. g) del comma 2 dell'art. 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 è stata abrogata dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70 e, conseguentemente, il costo del lavoro – come determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – non può formare parametro vincolante nel giudizio di anomalia dell' offerta. I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono infatti un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima *ex se* un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti già lieve entità e sia puntualmente giustificato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22.3.2013, n. 1633, già citata), come accaduto nel caso in esame.

Né può reputarsi che, attraverso i chiarimenti (sopra riportati per esteso), sia stata impropriamente modificata l'offerta. Sul punto va ribadito quanto già anticipato in apertura circa la netta distinzione tra l'attività di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni già rese in sede di gara rispetto alla diversa ipotesi della introduzione di elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; soltanto quest'ultima attività deve ritenersi assolutamente non consentita, in quanto violativa della fondamentale regola della *par condicio competitorum*. Viceversa, in relazione alla fase del procedimento di gara funzionale a verificare la congruità di un'offerta sospettata di anomalia, l'esigenza di accertare con ogni mezzo l'affidabilità dell'offerta che risulti all'apparenza anormalmente bassa impone alla stazione appaltante di svolgere, in contraddittorio con l'offerente, ogni proficua indagine istruttoria che risulti a ciò funzionale; in tale prospettiva le richieste di chiarimenti e di integrazione documentale non incontrano le ordinarie limitazioni imposte dal rispetto della *par condicio* sia perché si tratta di una parentesi soltanto eventuale del procedimento di gara, che si svolge con caratteri di specialità in confronto di uno o più concorrenti, sia soprattutto perché la finalità cui il procedimento è proteso, connessa all'accertamento della effettiva serietà dell'offerta, mira essenzialmente a soddisfare l'interesse pubblico alla massimizzazione del risultato contrattuale con il minimo sacrificio economico (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15.3.2013, n. 1558). Per altro verso, per la pacifica giurisprudenza, non è escluso che si possa procedere in sede di verifica di anomalia ad un limitato rimaneggiamento dei suoi elementi, purché la proposta contrattuale non venga sostanzialmente modificata o alterata (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1007; sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1889; sez. V, 11 novembre 2004, n. 7346), come accaduto nella fattispecie concreta.

2.3. Con riguardo all'utile d'impresa, va osservato, in disparte la genericità dei rilievi formulati, che anche tale punto ha costituito oggetto di adeguato approfondimento nel corso del procedimento di verifica della congruità dell'offerta, il cui esito non appare affetto dai paventati vizi logici. In sede di contraddittorio (cfr. verbale già citato), il delegato del consorzio ha difatti chiarito che l'offerente *“ha quantificato un utile d'impresa sul valore complessivo dell'appalto di € 324.389,62, pari a 10.700,00 annui ripartiti sui diversi immobili interessati. Al riguardo produce un prospetto riepilogativo dei servizi offerti dal Consorzio in relazione ai diversi immobili nel quale vengono specificati il costo della manodopera, il costo del personale, gli oneri di sicurezza, le spese*

*generali e l'utile d'azienda*". In materia, la giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215) ha chiarito che l'offerta ben può considerarsi seria anche laddove l'utile d'impresa si riduca, purché non risulti del tutto azzerato, non potendo essere fissata a priori, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale nel suo insieme. Risulta pertanto in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, ove si tenga conto, ad esempio, delle ricadute positive in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum discendenti per una impresa dall'essersi aggiudicata e dall'aver poi portato a termine l'appalto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23.7.2012, n. 4206).

In tale contesto, anche la dichiarazione di potersi avvalere delle particolari condizioni di favore derivanti dall'utilizzo della menzionata tipologia di lampade, costituisce espressione di libertà d'impresa e rientra nel novero dei poteri organizzativi dell'imprenditore e non può pertanto reputarsi in alcun modo come indice d'anomalia dell'offerta.

2.4. Vanno disattese anche le deduzioni con le quali si paventa l'erroneità dell'offerta economica e, comunque, la sua indeterminatezza o incomprendibilità.

Premesso in fatto che il Consorzio Miles ha offerto il ribasso percentuale di 41,89% sull'importo posto a base di gara, quanto rilevato dalla ricorrente ha costituito oggetto di approfondimento in sede di verifica della congruità dell'offerta, che ha permesso di accertare, sulla base delle giustificazioni fornite (cfr. premessa della nota del 26.3.2012 e relativa postilla n.1 nonché verbale di gara dell'11.4.2012) come la presunta incongruenza discende dal fatto che nell'allegato IF il concorrente ha scorporato la voce relativa al presidio manutentivo (anch'essa comunque soggetta a ribasso). Ne discende che, una volta chiarito il punto ( $€ 72.622,72 + € 292.606,76 = 364.229,48$ ), correttamente la commissione di gara ha reputato, anche sotto tale profilo, congrua l'offerta presentata.

2.5. In definitiva, alla luce di quanto fin qui osservato e sulla base dei chiarimenti forniti dall'aggiudicatario, il giudizio della commissione di gara di congruità dell'offerta, sotto i profili contestati, non risulta affetto da alcuna evidente illogicità o irragionevolezza.

3. Procedendo oltre, si palesa infondato anche il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 del D. Lgs. n.163 del 2006, in quanto, contrariamente a quanto prospettato, il Consorzio Miles ha espressamente dichiarato, nell'allegato n. 3/B alla propria istanza, di *"partecipare in nome e per conto proprio"*. Peraltro, ai sensi dell'art.4, lettera f) del disciplinare di gara, *"qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio"*. Ne discende che non andavano prodotte altre dichiarazioni oltre quelle, correttamente allegate, relative al presidente, ai direttori tecnici ed ai consiglieri del medesimo consorzio.

4. E' privo di pregio anche il successivo motivo con cui si dubita della legittimità della *lex specialis* di gara. Invero, ad avviso del Collegio, non è ravvisabile alcuna contraddizione tra il divieto di ribasso del costo della manodopera (art.3 del disciplinare) e la possibilità di modulare l'organizzazione delle risorse umane con l'indicazione del numero di dipendenti e delle relative qualifiche (art.13 del disciplinare), trattandosi di previsioni che operano su distinti piani e a diversi fini. Fermo restando quanto si è già detto sul costo della manodopera, la seconda costituisce riconoscimento dell'autonoma potestà organizzativa dell'impresa ed è presa in considerazione quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica (peraltro non altrimenti censurata). La non interferenza tra i due aspetti può agevolmente evincersi anche dalla tabella n.1 riportata a pagina 3 dello stesso disciplinare, ove sono specificati per ciascuna tipologia di impianto (di riscaldamento, raffrescamento, antincendio, etc.), oltre all'importo complessivo, il costo della manodopera non soggetto a ribasso e, per differenza, l'importo soggetto a ribasso.

5. Passando alla disamina delle residue censure formulate coi motivi aggiunti, non convince il Collegio neppure l'argomentazione (rubricata al n.2) con cui si contesta la mancata esclusione dell'aggiudicatario in ragione della mancata allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella busta C concernente l'offerta economica, secondo quanto indicato nel modello 1/F predisposto dalla stazione appaltante in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione.

5.1. Anche sul punto va convalidato l'operato del seggio di gara, che risulta conforme al più recente indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio. In primo luogo, deve osservarsi che, come esattamente rilevato dalla commissione aggiudicatrice (cfr. verbale della seduta del 13.3.2012), il disciplinare di gara all'art.13 prescrive esclusivamente che *"l'offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal rappresentante legale o da suo procuratore"* nulla statuendo in merito alla circostanza che alla stessa debba essere allegata anche la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Va poi aggiunto che, come evidenziato dallo stesso organo, la copia del documento di identità è già stata prodotta all'interno della busta A concernente la documentazione amministrativa ed è stato previsto dal citato art. 13 del disciplinare l'inserimento di tale busta in un unico plico generale insieme alle buste B e C, contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e quella economica. Invero, esigere in siffatti casi che più dichiarazioni provenienti dalla stessa persona fisica in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo contesto probatorio debbano essere necessariamente accompagnate, ciascuna, da una copia del documento, si tramuta in una formalità eccessiva e superflua, atteso che la prova della riferibilità soggettiva della dichiarazione può ragionevolmente reputarsi raggiunta dalla complessiva documentazione esibita dal concorrente. Come precisato anche dal Giudice d'appello, pur essendo indubitabile che, ai sensi degli articoli 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n.445 del 2000, l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore – in quanto conferisce legale autenticità alla sua sottoscrizione comprovando l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione al suo autore – *"questa, pure essenziale, prescrizione di carattere formale deve essere applicata verificando se nel contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproorzionato e perciò inutile rigore, venendo con ciò a ledere, per converso, l'altresì rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive"* (Consiglio di Stato, sez. VI, 22.10.2010, n. 7608). Concludendo sul punto il Collegio ritiene che, in applicazione del principio del *favor participationis*, non possa legittimamente disporsi l'esclusione di una ditta da una gara di appalto per l'omessa produzione della fotocopia del documento di identità in allegato all'offerta economica allorché, da una parte, la specifica clausola della *lex specialis* non sia inequivoca in tal senso e, dall'altra, il concorrente abbia comunque prodotto il documento d'identità nell'ambito della documentazione amministrativa o dell'offerta tecnica (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 29.4.2011, n. 813; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 21.5.2010, n. 1972; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 10.3.2010, n. 2648; pareri AVCP n. 21 del 9.2.2011 e n.183 del 20.10.2011).

6. Con l'ultimo mezzo d'impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 49 del D. Lgs n. 163 del 2006 e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010 in quanto il contratto di avvalimento allegato dal consorzio controinteressato conterrebbe solo una generica dichiarazione d'impegno della ditta ausiliaria a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente senza una specifica descrizione delle stesse.

6.1. Anche la riferita doglianza è infondata.

Invero, ai sensi dell'evocato art.49, comma 1, del codice dei contratti pubblici, *"Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,*

*organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto*". Nel caso di specie, come si evince dalla copia del contratto di avvalimento stipulato in data 5.12.2011 tra il consorzio controinteressato e la CO.GE.I. ITALIA s.r.l., esibito in giudizio dalla stessa parte ricorrente (documento n. 7 della produzione del 29.6.2012), il negozio ha ad oggetto esclusivamente *"il requisito dell'attestazione SOA di categoria OS 4 - classifica 1"* di cui è in possesso l'impresa ausiliaria sicché, in considerazione anche dello specifico e limitato contenuto dell'atto, non occorre alcuna ulteriore dettagliata individuazione di mezzi e risorse da fornire (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 11.4.2013, n. 3672).

7. Le considerazioni che precedono consentono di respingere anche la censura di invalidità derivata del contratto di appalto, stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria in data 11.7.2012, introdotta con la seconda serie di motivi aggiunti.

8. Il ricorso, in definitiva, si palesa infondato e deve essere pertanto rigettato.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica peraltro l'equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fermo restando che il contributo unificato resta per legge definitivamente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)